

**PROPOSTA DI LEGGE recante: “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della L.r. 15/2013.**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante "*Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*" si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L'articolo 23 stabilisce il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'art. 10 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/213, tenuto conto che risale a ben 8 anni fa, fissi termini allineati ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario autorizzare la Giunta ad apportare al regolamento le opportune modifiche sui termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge.

Il testo si compone di tre articoli:

- l'art. 1 provvede ad introdurre la proroga che sarà fissata al 30 giugno 2022;
- l'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione;

- l'art. 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: **“Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della L.r. 15/2013.**

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L'art. 1 prevede la proroga descritta nella relazione illustrativa.	I o C	A o P	0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.			0

**PROPOSTA DI LEGGE recante: “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.**

**Art. 1**

(Modifica al comma 1 articolo 23 della l.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "*entro il 30 giugno 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 30 giugno 2022*";

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino.

Firma

